



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 5776 del 23 agosto 2022

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof.ssa M. D. Braga – Membro supplente

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Guizzi

nella seduta del 18 luglio 2022, in relazione al ricorso n. 7184, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. La controversia sottoposta alla cognizione dell'Arbitro concerne il tema della responsabilità dell'intermediario nella prestazione dei servizi di investimento, in particolare sotto il profilo del ritardo nell'esecuzione di un ordine di disinvestimento. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento e considerati come rilevanti dal Collegio ai fini della decisione.

2. Dopo aver presentato reclamo in data 21 aprile 2020, cui l'intermediario ha dato riscontro con nota del 17 giugno dello stesso anno in maniera giudicata insoddisfacente, il ricorrente, avvalendosi dell'assistenza di un difensore, si è rivolto all'Arbitro per le Controversie Finanziarie rappresentando quanto segue.

Il ricorrente – che agisce sia in proprio che in qualità di unico erede della madre – premette di aver conferito l'11 luglio 2006, insieme al genitore, a un consulente finanziario dell'intermediario abilitato all'offerta fuori sede (d'ora in avanti semplicemente il "*Family Banker*") un mandato per la sottoscrizione di fondi di investimento mobiliare di diritto irlandese "[*Omissis*] *Challenge Funds*". In particolare, il ricorrente precisa che il capitale affidato al *Family Banker* era di € 54.000,00, che venivano investiti per il 30% sul comparto denominato "*Challenge Euro Income Fund*" e per il 70% sul comparto "*Challenge Inter Equity NC Ex Country*".

Il ricorrente espone che, dopo la morte della madre, avvenuta il 27 novembre 2014, diventava, in ragione della qualità di unico erede del defunto genitore, il solo titolare delle quote dei predetti fondi. Il ricorrente segnalava, pertanto, prontamente tale circostanza all'intermediario trasmettendo sia il certificato di morte, sia la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la qualità di unico erede; ciò nonostante, prosegue ancora il ricorrente, l'intermediario non procedeva all'immediato aggiornamento dell'anagrafica, continuando ad inoltrare la corrispondenza relativa ai fondi all'indirizzo della madre defunta e, sebbene tutta la documentazione relativa al decesso fosse già possesso del *Family Banker*, non procedeva a trasferire all'erede i rapporti bancari già intestati alla *de cuius* che non venivano, tuttavia, neppure bloccati.

Il ricorrente rappresenta, ancora, di aver contattato, in data 21 febbraio 2020, il *Family Banker* in quanto, avendo maturato la decisione di chiedere il rimborso delle quote dei fondi, intendeva fissare un appuntamento per disporre il disinvestimento. Il ricorrente espone, quindi, di essersi incontrato con il *Family Banker* il giorno 26 febbraio e di avere in tale occasione non solo sottoscritto tutta la necessaria modulistica, ma anche di aver indicato l'IBAN del conto su cui operare l'accredito del controvalore delle quote. Il ricorrente espone, infine, non avendo ricevuto notizie circa il rimborso, di aver sollecitato nuovamente in data 3 marzo 2020 il *Family Banker* e che soltanto il 23 marzo l'intermediario comunicava l'avvenuto disinvestimento, liquidando la somma di € 55.313,55 lordi (calcolata sulla base del valore delle quote al 20 marzo), e accreditando l'importo netto di € 54.061,89.

Il ricorrente si duole del ritardo con cui l'intermediario ha avviato la procedura di rimborso. Al riguardo il ricorrente sottolinea che il regolamento dei fondi sottoscritti prevede *«il termine di un giorno lavorativo quale termine necessario e sufficiente per l'operazione di trasmissione della richiesta di rimborso»*, sicché l'intermediario avrebbe dovuto procedere alla sua trasmissione alla SGR già il 28 febbraio. Ciò non è però avvenuto, giacché, come si evince secondo il ricorrente dalla documentazione attinente alla procedura di rimborso, la richiesta è stata inoltrata dall'intermediario soltanto il 17 marzo.

Sulla base di quanto esposto il ricorrente – che lamenta che il ritardo nella trasmissione ha prodotto quale effetto che la liquidazione è avvenuta sulla base del NAV del 20 marzo in luogo del NAV del 3 marzo, a cui le quote sarebbero state ragionevolmente liquidate in caso di trasmissione dell'ordine già il 28 febbraio – chiede al Collegio di dichiarare l'intermediario tenuto al risarcimento del danno, che quantifica in € 10.456,984, pari alla differenza tra il valore effettivamente liquidato (55.313,550) e quello che avrebbe ottenuto se la liquidazione fosse stata effettuata appunto sulla base del valore delle quote alla data del 3 marzo.

3. L'intermediario si è regolarmente costituito, eccependo l'inammissibilità del ricorso per incompetenza dell'Arbitro e comunque chiedendone il rigetto nel merito.

Il resistente contesta, preliminarmente, la competenza dell'ACF a conoscere della controversia, in quanto *«le operazioni complessive in cui consta il processo liquidativo dei rapporti bancari nulla hanno a che fare con le doglianze in materia di attività e servizi di investimento»*. Secondo il resistente le contestazioni mosse nel ricorso andrebbero inquadrare *«nella fattispecie della successione dei complessivi rapporti bancari/finanziari intestati a persona fisica e non a mera contestazione delle tempistiche di disinvestimento»* - come dimostrerebbe del resto anche il fatto che il ricorso non è stato proposto nei confronti della SGR che gestisce i fondi – sicché la relativa controversia rientrerebbe nell'ambito della competenza dell'ABF.

Nel merito il resistente sostiene di aver contattato il ricorrente con una missiva datata 11 dicembre 2014, fornendogli indicazioni per procedere all'istruttoria della

pratica di successione della *de cuius* e che il ricorrente avrebbe inviato solo il certificato di morte e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ma non anche la dichiarazione di successione, indispensabile per completare la liquidazione della posizione successoria. Il resistente sottolinea che la dichiarazione di successione è stata trasmessa soltanto nel 2020, pervenendo in sede solo il 5 marzo.

Il resistente nega di aver proceduto con ritardo alla trasmissione dell'ordine di disinvestimento. Al riguardo l'intermediario sostiene che i fondi sono stati liquidati a seguito di successione ereditaria, richiedendo pertanto l'intervento di una struttura aziendale specificamente deputata alle pratiche successorie che lavora in base a tempistiche definite internamente e che non è tenuta ad osservare i termini procedurali previsti dalla regolamentazione dei fondi. In ogni caso il resistente sostiene che la vicenda dovrebbe essere analizzata tenendo conto del contesto determinatosi per effetto della pandemia e delle conseguenze nefaste da essa prodotte sull'andamento dei mercati finanziari.

4. Il ricorrente si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni integrative di cui all'art. 11, comma 5, Regolamento ACF.

Il ricorrente replica all'eccezione di incompetenza osservando che la controversia riguarda servizi o attività di investimento, poiché verte principalmente sull'inadempimento degli obblighi previsti in capo all'intermediario nel trattamento e gestione dell'ordine di rimborso di quote di fondi comuni, mentre la questione inerenti alle modalità di gestione della pratica successoria *«risulta essere unicamente un mero aspetto della vicenda, peraltro non assorbente»*.

Nel merito il ricorrente ribadisce che il *Family Banker* disponeva di tutta la documentazione rilevante per evadere l'ordine di disinvestimento, anche quella riguardante la successione, sin dagli inizi del 2020, e comunque alla data della sottoscrizione da parte del ricorrente del modulo di rimborso.

5. Anche l'intermediario si è avvalso della facoltà di replicare ai sensi del Regolamento ACF.

Il resistente insiste in particolare nell'affermare che la materia del contendere attiene alla fattispecie della successione dei rapporti bancari, con conseguente incompetenza a conoscerne da parte dell'ACF, e nel merito si riporta alle

argomentazioni già svolte senza aggiungere elementi di sostanziale novità al dibattito.

DIRITTO

I. L'eccezione di incompetenza non è fondata.

Nel caso in esame non è revocabile in dubbio che l'oggetto della doglianza avanzata dal ricorrente attiene al ritardo con cui l'intermediario avrebbe, a suo dire, trasmesso alla SGR l'ordine di disinvestimento, e segnatamente investe la prospettata violazione del regolamento del fondo, là dove prevede, in coerenza peraltro con quanto prescritto nel Regolamento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015 in tema di gestione collettiva del risparmio, che la trasmissione dell'ordine di rimborso da parte dell'intermediario collocatore alla SGR deve avvenire entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione. Ne consegue, pertanto, indiscutibilmente la competenza dell'ACF a conoscere della controversia, dal momento che l'accertamento della competenza dell'Arbitro va condotta in applicazione del principio della prospettazione, e che quel che il ricorrente nel presente caso prospetta è appunto l'inadempimento dell'intermediario ad obblighi cui egli era tenuto nella sua veste di collocatore delle quote dei fondi e, dunque, di prestatore di un servizio di investimento.

2. Nel merito il ricorso è fondato.

Dalla documentazione agli atti emerge in maniera assai chiara che l'intermediario aveva acquisito la disponibilità di tutta la documentazione necessaria per evadere l'ordine di rimborso, ivi compresa dunque la dichiarazione di successione, già il 2 marzo 2020. Tale circostanza è stata, infatti, ammessa dallo stesso resistente nella comunicazione del 3 settembre 2020 inviata al ricorrente, nella quale si indica tale data come quella in cui il promotore *«ha potuto materialmente procedere con la trasmissione presso la nostra sede di tutta la documentazione necessaria per la definizione della pratica di successione»*. Dal momento che il *Family Banker* è un ausiliario dell'intermediario, e che dunque la disponibilità della documentazione da parte del primo implica, dal punto di vista giuridico, che la stessa era sin da quella data nella disponibilità anche del secondo, ne consegue che la trasmissione da parte

del resistente dell'ordine di disinvestimento alla SGR sarebbe dovuta avvenire, ai sensi di quanto previsto dal regolamento del fondo (che a sua volta, come detto, riprende il precetto dettato dal Regolamento della Banca d'Italia in tema di gestione collettiva del risparmio), al più tardi il 3 marzo 2020.

3. Per andare in contrario avviso non si può, infatti, far leva né sulla circostanza della tardiva ricezione della documentazione presso la sede, né sul fatto che l'evasione dell'ordine, riguardando almeno in parte investimenti di cui il ricorrente aveva acquisito la titolarità in via ereditaria, richiedesse anche il coinvolgimento dell'Ufficio Successioni dell'intermediario.

Non è rilevante la prima circostanza, perché, come segnalato, la consegna della documentazione al *Family Baker* già basta per integrare, in ragione della sua posizione di ausiliario, l'acquisizione della stessa da parte dell'intermediario, non potendo allora opporsi al ricorrente eventuali ritardi di trasmissione dal primo al secondo che, quand'anche verificatisi, costituiscono al più una disfunzione interna all'organizzazione dell'intermediario e di cui allora questi deve rispondere nei confronti del cliente.

Ma non è rilevante neppure, per ragioni analoghe, la seconda circostanza. Gli è, infatti, che la scelta organizzativa interna dell'intermediario di coinvolgere una articolazione specifica della sua struttura per evadere le eventuali richieste di disinvestimento che coinvolgano strumenti caduti in successione non può certo valere a giustificare la disapplicazione di regole, quale quelle sui tempi di invio degli ordini di disinvestimento, che l'intermediario è obbligato a rispettare nei confronti del cliente non solo perché previste dalla concreta disciplina del singolo fondo di investimento, ma anche, e prima ancora, perché di fonte eteronoma, in quanto dettate da un atto di normazione secondaria quale il Regolamento della Banca d'Italia.

4. Alla luce delle considerazioni svolte, il ritardo dell'intermediario nella trasmissione dell'ordine di disinvestimento alla SGR è dunque *per tabulas*, dal momento che il resistente ha provveduto ad inoltrarlo non già entro il giorno lavorativo successivo alla sua ricezione, ossia il 3 marzo, ma soltanto due settimane più tardi, ovvero il 17 marzo.

Ne consegue che deve essere accolta la richiesta di risarcimento del danno avanzata dal ricorrente, dal momento che se il resistente avesse trasmesso l'ordine nel rispetto del termine indicato dal regolamento del fondo e dal Regolamento della Banca d'Italia, le quote per cui l'ordine di disinvestimento era stato impartito sarebbero state valorizzate al NAV del giorno 4 marzo, e non a quello, meno favorevole, del giorno 20 marzo.

5. Tenuto conto del fatto che alla data del 4 marzo 2020 il valore unitario delle quote del fondo "*Challenge Euro Income Fund*" era pari a € 12,344 mentre quello delle quote del fondo "*Challenge Inter Equity NC Ex Country*" era pari a € 11,121, ove l'investimento fosse stato liquidato sulla base di tali valori il ricorrente avrebbe ottenuto complessivamente la somma di € 64.961,862, in luogo di quella di € 55.313,550 effettivamente ottenuta.

In conclusione, il risarcimento deve essere determinato nella misura di € 9.648,312, a cui deve essere aggiunta, a titolo di rivalutazione monetaria, la somma di € 916,59.

PQM

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di € 10.564,90 per i titoli di cui in narrativa, oltre interessi dalla data della decisione sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della medesima.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi